



# *Tribunale Ordinario di Chieti*

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

## IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

**Letta** la comunicazione da parte del debitore esecutato in data 18.10. 2019 con allegato decreto del P.M. presso il Tribunale di Teramo;

**Visto** il provvedimento favorevole del PM reso in data **17.10.2019** che ha disposto con riferimento alla procedura esecutiva n. 27/2016, la sospensione dei termini ex art. 20 L. 44/99;

**Considerato** che l'art. 20 comma 4 L. 44/1999 stabilisce in favore dei soggetti che abbiano richiesto l'elargizione ai sensi degli artt 3,5,6 e 8 anche la sospensione per la durata di trecento giorni dei termini relativi a processi esecutivi immobiliari, ivi comprese le vendite forzate, ma non dell'intera esecuzione; originariamente la sospensione aveva effetto a seguito del parere favorevole del Prefetto competente per territorio, vale a dire di una autorità amministrativa, sentito il Presidente del Tribunale, e ciò ai sensi dell'art. 20 comma 7 L. 44/1999. A seguito dell'intervento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 457 del 2005 è intervenuta una modifica dell'art. 20, comma 7 della legge 44/99 che ha determinato l'eliminazione dell'aggettivo "favorevole" in esso contenuto e riferito al parere del prefetto.

**Considerato**, ancora, che la *ratio decidendi* della pronuncia della consulta, come individuata dalla successiva giurisprudenza di legittimità era imperniata su una lettura della norma nel senso che l'aggettivo "favorevole" implicasse una sorta di vincolo a carico del giudice di provvedere in conformità. L'espunzione dell'aggettivo, letta al lume di siffatta ratio, aveva, dunque, implicato la necessità di leggere la norma nel senso che competesse al giudice l'effettiva e finale valutazione della sussistenza della situazione legittimante supposta dal comma 7, al di là del parere del prefetto (che, peraltro, comunque, avrebbe dovuto sempre essere favorevole per legittimare l'esercizio del potere del giudice, non potendo inferirsi dalla ratio decidendi della sentenza del giudice delle leggi l'intenzione di mutare radicalmente la struttura dell'istituto, consentendone l'invocazione anche in caso di parere sfavorevole). (in tal senso Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 1496 del 24/01/2007*). Ne conseguiva che rientrava nella competenza del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio spettasse effettivamente e, per effetto della sentenza della Corte costituzionale, certamente senza che egli fosse vincolato al parere



prefettizio. Era nel potere del giudice, cioè, valutare la legittimità del parere favorevole, cioè l'effettiva sua giustificazione, nell'esercizio del potere di cui all'art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo. Per effetto dell'art. 2 comma 1 lett. d) n. 1 legge 27/1/2012 n. 3, il comma 7 dell'art. 20 della legge 44/1999 è stato modificato nel senso che la sospensione di cui sopra, per la durata sempre di trecento giorni, ha luogo a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo, mentre al Prefetto spetta soltanto, una volta ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, la compilazione dell'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e di informare senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al G.E. entro sette giorni dalla comunicazione del Prefetto; dunque, la modifica normativa con il reinserimento dell'aggettivo "favorevole" riferito, questa volta al provvedimento del Procuratore della Repubblica, letto alla luce delle vicende che hanno investito la precedente normativa, come sopra riassunte, pare comportare che la sospensione operi automaticamente e quindi "*ope legis*", per effetto del provvedimento del Procuratore e che in definitiva il G.E. debba emettere unicamente un atto ricognitivo della sospensione già verificatasi, una volta che l'ordinanza gli sia stata trasmessa dalla Procura medesima.

**Rilevato** che, a mente della giurisprudenza della Corte di Cassazione " il provvedimento del P.M. che dispone la "sospensione dei termini" di una procedura esecutiva a carico di un soggetto che abbia chiesto l'elargizione di cui alla l. n. 44 del 1999, deve essere trasmesso al giudice dell'esecuzione, il quale non può sindacare né la ritenuta sussistenza dei presupposti per il rilascio della provvidenza sospensiva, né l'idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'esecutato; spetta, invece, al giudice dell'esecuzione il controllo della riconducibilità del provvedimento all'art. 20, comma 7, della l. n. 44 del 1999, l'accertamento che esso riguardi uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio e la verifica che, nel processo esecutivo in corso, o da iniziare, decorra un termine in ordine al quale lo stesso possa dispiegare i suoi effetti" (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 21854 del 20/09/2017).

**Rilevato**, ancora, che, nel caso di specie il PM competente, ha reso provvedimento favorevole.

**Ritenuto** di conseguenza che non può procedersi al compimento di alcun atto della presente procedura esecutiva fino alla scadenza del termine di giorni 300 decorrenti dalla data del provvedimento del PM (17.10.2019).

#### **P.Q.M.**

Visto l'art. 20 commi 4 e 7 L. 44/1999 prende atto del provvedimento favorevole del PM reso in data 17.0.2019 e dispone che non si proceda al compimento di alcun atto della presente procedura esecutiva fino alla scadenza del termine di giorni 300 decorrenti dalla data del provvedimento del PM (17.10.2019).

Fissa per il prosieguo della procedura esecutiva l'udienza del 18 dicembre 2020.



Revoca l'udienza già fissata per il 1 novembre 2019.

Si comunichi alle parti ed al delegato.

Chieti, 24.10.2019

## **II GIUDICE DELL' ESECUZIONE**

**Enrico Colagreco**

